

02.08.2008

SENTENZA DEL TRIBUNALE DI MILANO IN
FAVORE DI UN GIUDICE AL QUALE E' STATA
VENDUTA ALL'ASTA PARTE DEGLI IMMOBILI DI
FAMIGLIA, A CAUSA DI DECRETI INGIUNTIVI
NON VERI EMESSI DALLA BANCA INTESA

10039

2008

1999
Milano, 4 SET. 2008
IL CANCELLIERE



SENTENZA N° 10039/2008
REPERTORIO N° 8080/2008

A.W. GIAMMARINO
TRIBUNALE DI MILANO
IL CANCELLIERE
- 4 SET. 2008
PICHETTI STAN. ALB. B.
EURO

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Milano
Sezione SESTA SEZIONE

4 AGO. 2008

12

Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. ANGELA BERNARDINI ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al N. 13941/2001 R.G. promossa da:

[REDACTED]

con il patrocinio degli avv. GIAMMARINO ALESSIO di MILANO e EMANUELE ARGENTO di PESCARA, con elezione di domicilio in VIA SETTEMBRINI, 7, 20124 MILANO presso avv. GIAMMARINO ALESSIO;

ATTORE

[REDACTED]

con il patrocinio degli avv. GIAMMARINO ALESSIO di MILANO e EMANUELE ARGENTO di PESCARA, con elezione di domicilio in VIA SETTEMBRINI, 7, 20124 MILANO presso avv. GIAMMARINO ALESSIO; [REDACTED]

ATTORE

contro:

INTESA SANPAOLO SPA già INTESABCI SPA (C.F. 00799960158), con il patrocinio degli avv. BRUGNATELLI ENRICO e LAURA CATTANEO con elezione di domicilio in VIA MASCHERONI, 31 20145 MILANO, presso e nello studio dell'avv. BRUGNATELLI ENRICO e LAURA CATTANEO;

CONVENUTO

W

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza del 9.10.2007; le relative conclusioni vengono qui allegate e si intendono richiamate.

Svolgimento del processo

Con atto di citazione notificato gli attori chiamavano in giudizio la convenuta al fine di sentire accertare, in relazione al rapporto di conto corrente intestato al solo attore [REDACTED], ed ai rapporti di mutuo con essa convenuta intrattenuti da entrambi: a) l'effettivo credito della banca, previa epurazione degli interessi anatocistici, delle commissioni di massimo scoperto, degli interessi usurari, di cui si chiedeva altresì accertarsi la nullità; con conseguente domanda di condanna della banca alla restituzione di quanto percepito dalla convenuta e in corso di causa risultato non dovuto; b) l'illegittimità del recesso della banca, comunicato con lettera 10.1.01, in relazione agli affidamenti in essere; con conseguente domanda di risarcimento dei danni provocati da tale illegittimo recesso; c) il limite di £ 200.000.000 della fideiussione, prestata dall'attrice [REDACTED] a garanzia delle debenze da conto corrente e l'illegittimità di ogni pretesa della banca in esubero rispetto al limite predetto.

Si costituiva la convenuta, contestando le pretese avversarie, veniva disposta CTU contabile, con numerose integrazioni della stessa, e da ultimo riformulazione del quesito, anche alla luce delle osservazioni delle parti; venivano concessi alle parti i termini ex art. 184 cpc, quindi dopo numerose udienze di esame e contestazione dell'elaborato peritale la causa veniva mandata in decisione.

Motivi della decisione

Preliminarmente ed in punto di metodo sull'oggetto dell'indagine peritale, quale delimitato da ultimo all'udienza del 10.11.2006, si afferma: che l'indagine predetta è stata svolta sulla base degli estratti conto forniti al ctu dalla convenuta in relazione a tutto il periodo in esame, e con sola eccezione di quelli relativi all'anno 1991 ed al 30.6.2001, prodotti viceversa dall'attore [REDACTED] a mani

del ctu (si veda missiva allegata alla nota di deposito del ctu in data 4.4.06, già esaminata dal ctu ai fini della relazione 13.7.04, nonché il primo elaborato peritale del 22.9.03, svolto sulla base dei documenti della banca, come sopra successivamente depositati dal ctu; a p. 3 della relazione 22.9.03 si dà atto delle produzioni in oggetto da parte del ctp della banca);

che l'indagine predetta è stata limitata al periodo marzo '91-marzo 2001, data quest'ultima di notifica della domanda, così accogliendosi l'eccezione di prescrizione, sollevata dalla banca in udienza ex art.183 cpc ed in risposta alla memoria avversaria del 12.12.02; si ritiene infatti che, vertendosi in tema di ripetizione di indebito, debba valere il termine di prescrizione decennale, e che lo stesso decorra dal momento in cui il diritto può essere fatto valere dal correntista, e dunque dal verificarsi dei singoli addebiti per importi non dovuti, nella specie individuati per interessi ultralegali e cms, non validamente pattuiti i primi e non pattuiti i secondi, nonché per interessi anatocistici, non consentiti;

che, viene ritenuta l'illegittimità in assoluto della pratica anatocistica per il periodo antecedente alla nota delibera Cier del 9.2.2000, in forza delle motivazioni espresse dalla Suprema Corte, che qui si richiamano, con le note sentenze del 1999, che detta nullità hanno dichiarato per violazione dell'art. 1283 cc, norma ritenuta imperativa; né possono rilevare la norma ex art. 8 l. 154/92, e quella regolamentare relativa, invocata dalla banca, trattandosi di norme in tema di informativa, e di chiarezza della stessa, dalle quali non è dato evincere la liceità delle modalità di calcolo anatocistico degli interessi, bensì solo l'obbligo di comunicazione delle stesse;

per quel che attiene all'anatocismo sempre, viene qui valutato il calcolo effettuato del ctu in sede di ultimo elaborato del 23.1.07, le cui conclusioni si richiamano e si condividono, in quanto immuni da vizi di sorta, con riferimento specifico all'assenza

di ogni forma di capitalizzazione per tutta la durata del rapporto, non avendo la banca provato di essersi adeguata alla nota delibera Cier del 9.2.2000;

che del pari nulla, come qui si rileva, per indeterminatezza è la clausola che pattuisce interessi ultralegali: quanto al tasso BOT, sostitutivo degli interessi convenzionali come sopra mancanti, viene qui valutato, ai fini della decisione, il tasso più favorevole per il correntista, dovendo ritenersi la norma dell'art. 117 TUB, come da relativa collocazione sistematica, norma a protezione delle esigenze di trasparenza, e dunque del correntista; e viene altresì valutato il tasso relativo all'anno precedente a quello in esame, così come rilevato dal ctu, dovendosi dare alla norma del TUB un'interpretazione non già letterale, ma che tenga conto dell'aggiornamento dei tassi in forza della diversa realtà economica del momento;

che infondata è ogni richiesta relativa al saldo zero, rapportato al momento iniziale del calcolo, che si assume dagli attori inficiato da anatocismo pregresso, valendo viceversa come dato contabile certo il saldo portato dai relativi estratti conto, non contestato nei termini dal correntista (in tal senso sent. Corte di Appello di Milano n.3054/06, rel. Lamanna);

che inesistenti sono poi le pattuizioni relative alle cms, come del pari si rileva, sicché nulla deve ritenersi dovuto per tale causa, anche a norma dell'art. 117 TUB;

che non è stata disposta alcuna indagine sul superamento eventuale del tasso soglia, in quanto l'allegazione sul punto di parte attrice è del tutto generica (anche la precisazione fatta dal difensore, in relazione ai mutui ipotecari, all'udienza del 27.3.03, e dunque al di fuori dei termini ex art. 183 cpc, non richiesti, è tardiva, e comunque infondata, avendo in realtà il tasso iniziale, pari al 12,75% annuo, subito dei ribassi in linea con il tasso soglia nel corso del rapporto), ed ogni indagine al riguardo si è profilata di conseguenza come meramente esplorativa ed inammissibile;

altra questione è poi quella relativa al superamento in oggetto per effetto della capitalizzazione degli interessi e dell'incidenza delle cms: premesso che nessun interesse usurario risulta pattuito, così come viceversa necessario in forza della interpretazione autentica data dall'art.1 della legge di conversione n.24/01; che

IN

nessuna usurarietà specifica risulta allegata in ordine alle cms, rilevata separatamente e non oggetto di calcolo del TEG, come da istruzioni della Banca d'Italia per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull'usura; tanto premesso dunque, occorre evidenziare che l'incidenza dell'anatocismo rileva ad altri fini, quali qui esaminati, ma non già ai fini della pattuizione, nella specie inesistente, di interessi usurari;

quanto ai giorni valuta: la domanda è nuova, non formulata in atto di citazione, e come tale è inammissibile e non ha costituito oggetto di indagine, richiesta al ctu;

quanto all'applicazione del criterio ex art.1194 cc, inizialmente indicato come modalità di calcolo al ctu, va detto che lo stesso non viene qui ritenuto applicabile alla fattispecie, vertendosi in tema di rapporto di conto corrente affidato, e non risultando comunque quali "pagamenti" il correntista avrebbe effettuato, diversi cioè dalle mere ricostituzioni di provvista;

che per quel che riguarda i mutui ipotecari, la produzione di interessi moratori sull'intera rata scaduta deve ritenersi consentita, dopo l'entrata in vigore della cit. delibera CICR, in forza dell'art. 3 della stessa e delle norme sub art. 4 delle condizioni generali, allegate a ciascun contratto,

ciò premesso, si individua nell'elaborato peritale del 23.1.07 come dovuta in relazione al rapporto di conto corrente in oggetto la somma di € 57.523,02, pari a £ 111.380.095, con un maggior importo addebitato dalla banca a titolo di soli interessi, come sopra non dovuti, di € 129.959,88, pari a £ 251.637.414; tale importo dovrà essere restituito dalla banca medesima, unitamente alle altre somme eventualmente percepite in esubero rispetto al dovuto, quale sopra accertato, nell'ipotesi che il debito da saldo del conto corrente sia stato pagato nelle more dal correntista e dal fideiussore (all'atto della citazione, infatti, il rapporto risultava in essere, come dichiarato altresì dal legale all'udienza del 27.3.03, e parrebbe chiuso dopo il luglio 2001); laddove per i contratti di mutuo, avendo riguardo alla situazione contabile aggiornata al 31.1.01, e dunque alla data presa in considerazione dalla banca nella missiva di intimata risoluzione dei contratti del 1.2.01 (doc.8 della stessa), si

h

individua come dovuta, tenendo conto dei criteri suindicati, la somma di € 293.602,49, pari a £ 568.493.684, a fronte dell'importo addebitato alla stessa data dalla banca nella citata missiva, ma soprattutto nell'estratto conto, doc.20 della parte, di £ 663.907.140, pari ad € 342.879,42, come sopra viceversa non dovuto; e con una differenza in favore dei mutuatari pari ad € 49.276,93, già £ 95.413.445, che dovrà essere restituita dalla banca, essendo stati i mutui pagati, come accertato dal ctu (v. integrazione ctu 15.9.05, p. 3), in sede di separato procedimento esecutivo giudiziale (la circostanza non risulta contestata).

Su tutte le somme risultate a credito degli attori, e per l'ipotesi che questi abbiano già pagato, poiché vertesi come si è detto in tema di ripetizione di indebito, e dunque di debito di valuta, verranno corrisposti dalla banca i soli interessi legali, con decorrenza dalla data della domanda al saldo, essendo innegabile la buona fede dell'*accipiens* nel percepire, in forza dei pregressi orientamenti giurisprudenziali e della consolidata prassi bancaria in atto all'epoca, accessori successivamente risultati non dovuti.

Vengono dunque accolte le prime due domande degli attori e viceversa respinte: per quanto sopra detto, ogni domanda attinente all'usurarietà dei tassi applicati dalla convenuta; nonché quella relativa alla declaratoria dell'illegittimità del recesso dal rapporto di affidamento in conto corrente del 10.1.01, essendo tale recesso viceversa consentito a tenore della clausola 6 del contratto di conto corrente del 19.10.81, debitamente sottoscritta (ogni riferimento all'art. 1469 bis cc, contenuto in citazione, è inconferente, avuto riguardo all'epoca del contratto ed alla normativa vigente), ed essendo per contro i termini previsti dall'art. 1845 cc per il preavviso di recesso ed il pagamento del dovuto, in quanto stabiliti nell'interesse del debitore, suscettibili di deroga convenzionale (in tal senso Cass. n. 9943/93).

Al rigetto della domanda principale in tema di recesso consegue quello della domanda accessoria di risarcimento dei danni.

Viene parzialmente accolta infine la domanda relativa ai limiti della fideiussione prestata dall'attrice [REDACTED]. È vero che detta fideiussione garantisce il conto corrente n. 2738209.01, intestato al [REDACTED] fino alla concorrenza massima di £

10

200.000.000 (si veda doc. 6 della banca, la circostanza peraltro è incontestata); ma è altresì vero che nei limiti predetti la garanzia è stata escussa con la citata missiva del 10.1.01, così come deve intendersi, avendo la banca espressamente ivi fatto menzione della fideiussione e dell'importo garantito; e che nei limiti della garanzia menzionata la banca ha chiamato a rispondere l'attrice per il saldo del conto corrente.

Ogni altra questione deve ritenersi assorbita.

Sussistono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di lite: gli attori, come già esposto, hanno assolto in minima parte l'onere probatorio a loro carico, producendo solo una minima parte degli estratti conto, indispensabili per la ricostruzione operata dal ctu, come da questo evidenziato tra l'altro nella cit. nota di deposito documenti del 4.4.06; per la gran parte dunque a tale omissione ha supplito la convenuta, producendo tutti gli altri estratti conto, relativi al decennio esaminato.

Né gli attori hanno dimostrato di aver inutilmente richiesto detti documenti alla banca ai sensi dell'art. 119 TUB.

Peraltro il fascicolo degli stessi, con i documenti allegati, non risulta allo stato ridepositato.

La parziale soccombenza delle parti induce altresì alla compensazione, ed a porre a carico di ciascuna in ragione della metà le spese delle ctu.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita, in parziale accoglimento delle domande degli attori così provvede:

- a) accerta che il credito della banca in relazione al rapporto di conto corrente n. 2738209.01 è di € 57.523,02, pari a £ 111.380.095, e per l'effetto condanna la banca a restituire agli attori, per l'ipotesi che questi abbiano già pagato, la differenza percepita in esubero, pari per i soli interessi ad € 129.959,88, ed a £ 251.637.414; oltre interessi legali dalla data della domanda al saldo;
- b) accerta che il credito della banca in relazione ai rapporti di mutuo intrattenuti dagli attori è di € 293.602.49, pari a £ 568.493.684, e per l'effetto condanna la banca a restituire agli stessi la differenza percepita in esubero, pari ad €

49.276,93, ed a £ 95.413.445; oltre interessi legali dalla data della domanda al saldo;

- c) accerta che la fideiussione rilasciata dall'attrice [redacted] garantisce il conto corrente 2738209.01, intestato all'attore [redacted], fino alla concorrenza massima di £ 200.000.000;
- d) rigetta nel resto;
- e) dichiara compensate integralmente tra le parti le spese di lite;
- f) pone a carico di ciascuna parte in ragione della metà le spese delle ctu;
- g) dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.

Così deciso in data 2 agosto 2008 dal TRIBUNALE ORDINARIO di Milano.

il Giudice

Dott. ANGELA BERNARDINI

